

Pistoia, 09/04/2019

A tutti i soci

Oggetto: Imposte e tasse- indicatori sintetici di affidabilità fiscale (ISA) - Esclusione dall'obbligo di presentazione per gli agricoltori che applicano il regime catastale di determinazione del reddito.

Con il comma 1 dell'art. 9-bis del D.L. n. 50 del 24.04.2017, vengono istituiti gli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA) il cui modello ministeriale e' parte integrante del Modello Unico/2019, redditi 2018.

I **modelli**, allegati alla dichiarazione dei Redditi 2019, dovranno essere compilati dai contribuenti che nell'anno di imposta 2018 hanno esercitato in via prevalente una delle attività soggette agli indici , tra le quali, si evidenzia, rientrano anche le attività agricole (cfr. D.M. 28/12/2018 pubblicato in G.U. n.3/2019).

I modelli dovranno essere trasmessi in via telematica insieme alla dichiarazione dei redditi, direttamente, via Entratel o Fisconline, oppure tramite un intermediario incaricato, secondo le specifiche tecniche approvate con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate del 30 gennaio 2019.

Lo scopo di tale strumento, che sostituisce gli studi di settore, è favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e stimolare, di conseguenza, l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti.

Gli indici elaborati, esprimono, su una scala da 1 a 10, il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, il quale potrà avere accesso ad una serie di benefici premiali, collegati appunto all'indice espresso, quali ad esempio l'esclusione dagli accertamenti di tipo analitico presuntivo, la riduzione dei termini per l'accertamento e l'esonero, entro i limiti fissati, dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti d'imposta.

Come detto, con l'art. 1, c. 1, nn. 84 e 85 del D.M.28/12/2018 , sono stati approvati i modelli ISA AA01S e AA02S applicabili alle attività agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile contraddistinte dai codici ATECO riportati nella sez. A della tabella "Classificazione delle attività economiche - ATECO 2007".

Tuttavia, ferma restando l'esclusione normativa dell'applicazione di tali indici per i soggetti che determinano il reddito in base alle risultanze catastali(redditi fondiari), ex art. 32 del TUIR, trattandosi di una categoria reddituale non espressamente richiamata dalla legge tra quelle assoggettate agli ISA, per effetto dell'art. 2 comma 1 lett. b) dello stesso decreto, sono, altresì , esclusi dall'applicazione degli ISA, i contribuenti "che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari".

Pertanto, non sono soggetti alla presentazione degli ISA:

- le persone fisiche e società semplici che svolgono attività agricole in base all'art. 32 del TUIR, in quanto soggette alla determinazione del reddito agrario;
- le persone fisiche e società semplici che determinano il reddito in base a criteri forfettari in relazione all'esercizio di attività connesse (CFR quadro RD modello Unico /PF);
- le Snc, Sas, Srl, che hanno optato per la determinazione del reddito su base catastale, ex art. 1 comma 1093, della legge 296/2006, ovvero che determinano il reddito in base ai criteri forfettari (es. produzione di energia da fonti rinnovabili, ex art. 1 comma 423 della legge 296/2006

Per ulteriori informazioni e approfondimenti rimangono a disposizione i nostri uffici.